



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. I

(ESTRATTO)

DOMIZIANO PIERANTONI

**RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: QUALCHE RIFLESSIONE
(AD UN ANNO DALLA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE MATTARELLA)**

8 MARZO 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Domiziano Pierantoni
Rielezione del Presidente della Repubblica: qualche riflessione
(ad un anno dalla rielezione del Presidente Mattarella)*

ABSTRACT: This paper, taking inspiration from the recent re-election of President Sergio Mattarella, wants to suggest some reflections on the topic of the re-election of the President of the Republic.

SOMMARIO: 1. Premessa. La rielezione del Presidente della Repubblica, da *extrema ratio* a «ipotesi ordinaria»? – 2. Sull’opportunità di introdurre un divieto espresso di rieleggibilità del Capo dello Stato. – 3. Rieleggibilità e “semestre bianco”: *simul stabunt, simul cadent*.

1. *Premessa. La rielezione del Presidente della Repubblica, da extrema ratio a «ipotesi ordinaria»?*

All’esito dell’elezioni del gennaio 2022, il Presidente Mattarella si è trovato a dover disfare le proprie valigie e a dover organizzare il prolungato soggiorno tra le mura del Palazzo del Quirinale¹. La rielezione del Capo di Stato uscente, lungi dal potersi definire un successo della rappresentanza parlamentare e un esito fausto per la stabilità delle istituzioni nazionali, è stata frutto dell’incapacità, per non dire della mancata volontà, delle forze politiche di accordarsi su un nome nuovo.

Si tratta di una vicenda che ha suggerito e continua a suggerire un’attenta riflessione sull’opportunità di introdurre in Costituzione limiti espressi alla rielezione del Presidente della Repubblica².



¹ Le elezioni quirinalizie del gennaio del 2022 si sono svolte in un contesto reso particolare sia dall’odiosa crisi sanitaria causata dal diffondersi del virus SARS-CoV-2 (fattore che ha imposto l’adozione di una serie di misure per preservare la salute degli elettori presidenziali senza, al contempo, penalizzare il diritto di voto di quanti tra essi fossero positivi e/o sottoposti a quarantena), sia dalla complessità della stagione politica, caratterizzata dalla presenza di un singolare governo definito dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi come governo di «salvezza nazionale», frutto di un ampio accordo di coalizione e sorretto da un’anomala, seppur ampia, maggioranza c.d. «dalle larghe intese». Dopo giorni di inutili trattative e l’insuccesso di varie candidature, le forze politiche hanno compreso che la via da prediligere per uscire dall’*impasse* venutasi a creare era quella che portava a convergere sulla rielezione di Sergio Mattarella. La stessa strada suggerita chiaramente dall’Aula di Montecitorio. Si può dire, infatti, che la rielezione di Mattarella abbia preso forma spontaneamente “dal basso”: i parlamentari lo hanno votato sin da subito senza seguire indicazioni di partito, in un crescendo costante di consensi. Così, il 29 gennaio 2022, all’ottavo scrutinio, Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica con 759 voti, divenendo il Capo di Stato più votato dopo Pertini (che ne ottenne 832). La ragione principale di questo moto spontaneo dei parlamentari, coagulatisi intorno al Presidente uscente, è stata l’esigenza di portare al Colle una figura che salvaguardasse la maggioranza e che consentisse al Governo di proseguire nel proprio operato sino al termine della legislatura: di fatto, si è optato per un mantenimento dell’allora formazione istituzionale, con Mario Draghi fermo a Palazzo Chigi e Mattarella confermato al Quirinale. Cfr., in tal senso, I. PELLIZZONE, *Il ruolo del Parlamento nella rielezione presidenziale, tra vuoto dei leader e crisi di governo. Riflessioni a margine della seconda elezione del Presidente Mattarella*, in federalismi.it, 4-5, paper del forum *Elezione del Presidente della Repubblica: riflessioni costituzionali “a caldo”*, 31 gennaio 2022. Per un quadro completo sulla rielezione di Sergio Mattarella, v. L. DE CARLO, E. ROSSI, G. SANTINI, *L’elezione del Capo dello Stato tra regole, regolarità e innovazioni (Rileggendo la tornata presidenziale del gennaio 2022)*, in [Nomos](http://Nomos.it), n. 1/2022.

² Tema, quello dell’opportunità di introdurre in Costituzione limiti espressi alla rieleggibilità del Presidente della Repubblica, risultato oggetto di ponderazione sia nel corso dei lavori preparatori della Costituzione sia durante le successive vicende della Repubblica italiana. A tal riguardo, sono noti il messaggio del 16 settembre del 1963, inviato alle Camere dal Presidente Segni, e la conseguente proposta di revisione costituzionale avanzata dal Governo Leone (C. 599 – IV Legislatura): entrambi miranti a sopprimere, parallelamente, l’immediata rieleggibilità del Capo dello Stato e il semestre bianco. Altrettanto noto il messaggio che lo stesso Leone, una volta assunto a prima carica dello Stato, inviò alle Camere il 14 ottobre del 1975 ribadendo l’opportunità di una revisione costituzionale in tal senso. Il tema riaffiorò durante la IX Legislatura, con la Commissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali (c.d. Commissione Bozzi) che propose l’introduzione della non immediata rieleggibilità e, quanto alla facoltà di cui all’art. 88 della Costituzione, la subordinazione del potere di sciogliere le Camere al parere conforme dei Presidenti dei due rami del Parlamento. Della

Sul punto, la nostra Carta fondamentale tace. L'art. 85 della Costituzione si limita a stabilire la durata settennale del mandato presidenziale, nulla dicendo in merito alla possibilità di una nuova nomina. Né il silenzio del Costituente può dirsi "neutro", essendo in altri casi inequivocabilmente esclusa la possibilità di un secondo mandato (artt. 104, comma 6, e 135, comma 3)³.

Come noto, in effetti, in sede di Assemblea costituente si ritenne preferibile non introdurre un divieto espresso di rieleggibilità del rappresentante dell'unità nazionale, apparendo inopportuno precludere a priori la possibilità di avvalersi delle già collaudate capacità di personalità di altissimo profilo⁴.

La non rielezione deve, tuttavia, ritenersi più conforme al nostro modello costituzionale di Presidente della Repubblica⁵. L'ipotesi inversa dovrebbe rappresentare un'*extrema ratio*, una strada eccezionale da potersi percorrere in situazioni di gravissimo stallo⁶. Eppure, oggi registriamo che per la seconda volta consecutiva si è assistito al reinsediamento del Capo di Stato uscente⁷.

Se un espresso divieto in tal senso poteva apparire un eccessivo irrigidimento a fronte di un prassi che, nell'arco di più di sessant'anni di vigenza della Carta costituzionale, aveva relegato la rielezione del Presidente della Repubblica a mera possibilità teorica⁸, (prassi, questa, che il Presidente Ciampi

legislatura successiva è l'iniziativa presso il Senato (S. 845 – X Legislatura) dei Senatori Mancino, Fabbri, Cariglia e Malagodi mirante a modificare gli articoli 85 e 88 della Costituzione al fine, da un lato, di introdurre un divieto assoluto di rieleggibilità e, dall'altro lato, di abrogare il secondo comma dell'art. 88. Dello stesso tenore il più recente disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Parrini, Zanda e Bressa (S. 2468 – XVIII Legislatura). Tutte proposte, queste, rimaste lettera morta, con gli artt. 85 e 88 della Costituzione che sono rimasti identici a sé stessi, eccezion fatta per la modifica apportata al capoverso dell'art. 88 dalla legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 che, nell'affrontare il problema della coincidenza tra la fine della legislatura e il c.d. semestre bianco, adottò una parziale deroga alla regola generale consentendo al Presidente della Repubblica di esercitare il potere di scioglimento delle Camere anche durante gli ultimi sei mesi del suo mandato quando essi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura.

³ Cfr. M. VOLPI, *Considerazioni sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica*, in *Quad. cost.*, n. 1/1985, 108-109. In tal senso, più di recente, anche R. BORRELLO, *Intervento al Forum "La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato"*, in *Nomos*, n. 3/2021, 21; O. CHESSA, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 33.

⁴ Sul punto, per ricostruire il dibattito e isolare le diverse posizioni affermatesi in seno alla Costituente, è interessante consultare i seguenti documenti: A.C., Commissione per la Costituzione, Seconda sottocommissione (prima Sezione), *Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 dicembre 1946*, 6; A.C. Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, *Resoconto sommario della seduta di martedì 21 gennaio 1947*, 136.

⁵ Cfr. L. PALADIN, *Presidente della Repubblica* in *Enc. Dir.*, XXXV, 1986, 183.

⁶ Cfr. M. LUCIANI, *La (ri)elezione nella dinamica della forma di governo*, in *Osservatorio costituzionale*, 2/2022, 8, il quale considera la rielezione del Presidente della Repubblica fattispecie *normale*, in quanto corrispondente ad una norma, ma non *ordinaria*. Si registra una situazione analoga a quella del decreto-legge: esattamente come tale atto governativo è fonte normale ma necessariamente straordinaria, altrettanto normale e straordinaria è la rielezione del Capo di Stato.

⁷ Il 20 aprile 2013 Giorgio Napolitano, primo caso nella storia della nostra Repubblica, è stato rieletto Capo di Stato. Ciò è avvenuto in un contesto politico e istituzionale del tutto particolare, segnato dalle difficoltà riscontrate nel formare un governo a seguito delle elezioni parlamentari del 24 e 25 febbraio 2013. Le forze politiche risultavano profondamente divise (anche al loro interno) e al contempo ansiose di uscire rapidamente dalla situazione di stallo venutasi a creare. Le difficoltà risultarono acute dopo il fallimento delle candidature di Franco Marini e di Romano Prodi. La rielezione del Presidente uscente rappresentò, quindi, una sorta di salvagente per un sistema entrato in un singolare cortocircuito, determinato da una situazione di temporanea ingovernabilità del Paese a seguito di elezioni dagli esiti pesantemente incerti e da una crescente conflittualità tra i partiti che complicava assai la possibilità di accordarsi sull'individuazione di un nome nuovo per il Colle. In tale contesto, il Presidente Napolitano (che aveva dichiarato più volte di non aspirare ad una rielezione sia per ragioni istituzionali che per motivi personali) decise di accogliere l'appello rivoltagli dai leader dei partiti politici. Venne, così, rieletto al sesto scrutinio ottenendo 738 voti. Il 14 gennaio 2015 rassegnò le proprie dimissioni, peraltro preannunciate nel messaggio di fine anno del 31 dicembre 2014, per difficoltà dovute all'età. Sulla rielezione di Giorgio Napolitano, *ex multis*, G. SCACCIA, *La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri sulla forma di governo*, in *Rivista AIC*, n. 2/2013 e M. OLIVETTI, *Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta*, in *Amministrazione In Cammino*, maggio 2014, 40 ss. Si ricordi, peraltro, che la rielezione era stata in precedenza adombrata anche per Sandro Pertini, che non aveva contrastato l'ipotesi: cfr. G. ROSSI, *Pertini precisa l'intervista e non esclude la rielezione*, in *la Repubblica* del 3 aprile 1985.

⁸ L. PALADIN, *Presidente della Repubblica*, cit., osservava come l'ipotesi della rielezione fosse ormai da considerarsi con sfavore e appartenente al novero degli eventi «politicamente improbabili».

non esitava a definire «consuetudine significativa»⁹), ad oggi i termini della questione appaiono incontrovertibilmente cambiati tanto da doversi chiedere: rischia, forse, di svanire la natura di caso limite della rielezione del Capo dello Stato? Che sia, dunque, il caso di riformare il testo della nostra Costituzione?

2. *Sull'opportunità di introdurre un divieto espresso di rieleggibilità del Capo dello Stato*

Il rinnovo di un mandato lungo, quale quello settennale del Presidente della Repubblica, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato¹⁰. La rielezione consente al rappresentante dell'unità nazionale di detenere una porzione significativa di potere per un lasso temporale che corrisponde a quasi tre legislature. Quattordici anni sono veramente tanti, per non dire troppi, mentre una concezione rigorosa della forma repubblicana imporrebbe, oltre che l'elettività, l'alternanza al potere in forza del principio della temporaneità delle cariche politiche di vertice, tanto più se monocratiche¹¹.

Né, peraltro, può fuggirsi del tutto l'idea che, complici l'aumento dell'aspettativa di vita e il silenzio della Costituzione, in futuro si possa prospettare addirittura l'ipotesi di andare oltre il secondo mandato presidenziale.

Ne potrebbe derivare un ulteriore *assist* alla tendenza espansionistica dei poteri di un Capo dello Stato dalla spiccata "forza politica": da garante del corretto equilibrio tra gli organi cui spetta la direzione politica dello Stato a partecipe, sempre più attivo, della direzione politica di governo in senso proprio¹².

Ora più che mai sembra, dunque, rilevante ponderare attentamente l'opportunità di introdurre in Costituzione un divieto espresso di rielezione.

Non deve trascurarsi, infatti, la possibilità che si affermi una prassi nel senso dell'immediata rielezione del Presidente uscente¹³. Nel duplice illustre precedente Napolitano - Mattarella è insito il pericolo che l'eccezione alla regola si trasformi nel *commodus discessus* cui le forze politiche possano, sempre più facilmente, far ricorso quando le opportunità del caso lo suggeriscano¹⁴. È il

⁹ A fronte delle numerose dichiarazioni favorevoli ad una sua eventuale rielezione, il Presidente Ciampi, con una dichiarazione resa nota dall'Ufficio Stampa del Quirinale il 3 maggio 2006, manifestò la sua non disponibilità ad un rinnovo del mandato osservando come: «nessuno dei precedenti nove Presidenti della Repubblica è stato rieletto. Ritengo che questa sia divenuta una consuetudine significativa. È bene non infrangerla». Cfr. M. OLIVETTI, *Il tormentato avvio della XVII legislatura*, cit., 52, il quale, in realtà, ritiene preferibile interpretare la dichiarazione del Presidente Ciampi in senso atecnico, escludendo, cioè, che egli intendesse evocare la consuetudine costituzionale in senso giuridico. S. CECCANTI, *Rieletto, ma non troppo: le grandi differenze tra l'undicesimo e il dodicesimo Presidente*, in *Forum di Quad. cost.*, 22 aprile 2013, 1, parlava di «convenzione sulla non rielezione del Presidente».

¹⁰ Cfr. L. PALADIN, *Presidente della Repubblica*, cit., 185; più di recente L. LONGHI, *Cincinnato e la discesa dal Colle. Osservazioni in tema di rieleggibilità del Presidente della Repubblica*, in *Dir. pubbl. eur. – Rassegna online*, n. 1/2022, 106.

¹¹ Cfr. G. AZZARITI, *Perché la rielezione del Presidente va vietata*, in *Il Manifesto*, 31 gennaio 2022.

¹² Cfr. G. SCACCIA, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 84.

¹³ Cfr. A. CIANCIO, *La rielezione di Mattarella, il de profundis per la politica e quel "soffitto di cristallo" che non si infrange*, in *federalismi.it*, 5/2022, 3, paper del forum *Elezioni del Presidente della Repubblica: riflessioni costituzionali "a caldo"*. Si vedano anche G. AZZARITI, *Perché la rielezione del Presidente va vietata*, cit., il quale osserva che «quel che preoccupa è l'affermarsi della "regola" della conferma del mandato settennale dei presidenti»; L. LONGHI, *Cincinnato e la discesa dal Colle*, cit., 102. A. RUGGERI, *La rielezione di Mattarella al Quirinale, ovvero sia il crepuscolo della politica e della Repubblica*, in questa *Rivista*, editoriale del 31 gennaio 2022, 1, ritiene che la rielezione di Mattarella sia segno incipiente di una «consuetudine costituzionale in progress».

¹⁴ G. M. SALERNO, *Dalla prima alla seconda Presidenza Mattarella: novità nella continuità*, in *federalismi.it*, 5/2022, 4-5, sottolinea come la rielezione di Sergio Mattarella sia stata considerata dai soggetti istituzionali e politici come ipotesi "ordinaria" e non come *extrema ratio* cui poter ricorrere in casi di assoluta irresolutezza nella determinazione di una scelta sufficientemente condivisa all'interno del Parlamento. Così, osserva significativamente l'A., mentre lo stesso Giorgio Napolitano nel discorso di (re)insediamento pronunciato il 22 aprile 2013 faceva riferimento alla sua rielezione come ad «una scelta pienamente legittima ma eccezionale», nel discorso pronunciato dal Presidente Mattarella il 3 febbraio 2022 non si è fatto alcun cenno al carattere eccezionale della rielezione quasi che quest'ultima «sia stata ormai incorporata

rischio di spalancare la porta a tatticismi e a logiche conservative che, le vicende elettorali del gennaio del 2022 lo raccontano, portino il Parlamento in seduta comune ad abdicare alle proprie responsabilità verso la Nazione e verso la Costituzione pur di mettere al riparo la maggioranza da terremoti e fratture interne¹⁵.

Non solo.

Non può di certo dirsi peregrina l'ipotesi che un prossimo Presidente della Repubblica accarezzi, in cuor suo, l'idea di essere confermato al vertice dello Stato. È indubbio che la rettitudine di ogni incarico deve molto alla coscienza e alle caratteristiche proprie della persona che lo ricopre: di qui le modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Il pericolo attuale, tuttavia, è quello di incrinare fortemente il ruolo di garanzia che la Costituzione assegna al rappresentante dell'unità nazionale¹⁶. La possibilità del rinnovo del mandato, così come recentemente "sdoganata", rischia, infatti, di portare in sé un germe patogeno per l'imparzialità e l'indipendenza, anche morale, che si esige nell'adempimento dell'altissimo ufficio *de quo*. Si potrebbe insinuare l'odioso sospetto che qualche atto del Presidente uscente possa essere compiuto al fine di favorirne la rielezione¹⁷. Con la conseguenza che, a ben vedere, risulterebbe tradita la *ratio* sottesa proprio alla scelta del mandato settennale¹⁸: il Capo di Stato è sì affrancato dal Parlamento che lo ha espresso ma v'è il pericolo che tale non risulti dinnanzi a quello che lo potrebbe rieleggere.

Di qui, lungi dal sottovalutare le plurime sfaccettature della natura umana, l'esigenza di prevedere una disciplina idonea a ridurre, in chi lo detiene, la tentazione di far uso del potere per finalità improprie.

Si potrebbe riflettere, a tal fine, sull'opportunità di introdurre un divieto espresso di *immediata* rielezione¹⁹.

Ipotesi "intermedia", questa, che avrebbe il pregio di assicurare fino al termine del settennato una piena indipendenza e imparzialità del Presidente della Repubblica dalle Camere.

nella regolarità della concretizzazione del vigente dettato costituzionale». I. PELLIZZONE, *L'impatto della rielezione del Presidente Mattarella: verso aspettative di rieleggibilità della carica presidenziale?* nella Rubrica "La Lettera" 2/2022, sul [sito](#) dell'AIC, osserva come le vicende del gennaio del 2022 abbiano rafforzato la consapevolezza delle forze politiche circa la percorribilità e la "comodità" della rielezione del Presidente della Repubblica uscente.

¹⁵ Cfr. E. FURNO, *La rivincita dei peones*, in [federalismi.it](#), 5/2022, paper del forum *Elezioni del Presidente della Repubblica: riflessioni costituzionali "a caldo"*. L'A. sottolinea come il risultato delle elezioni presidenziali sia stato condizionato in modo decisivo dall'impatto che la scelta presidenziale avrebbe avuto sulle sorti del governo. La riconferma del Presidente Mattarella, in sostanza, è stata determinata dall'incapacità della classe politica di trovare un nome condiviso per il Colle che potesse evitare fratture interne alla maggioranza c.d. «dalle larghe intese». Ha pesato, peraltro, anche la prospettiva della riduzione dei parlamentari a partire dalla legislatura successiva, fattore che ha provocato un effetto trasversale sugli elettori presidenziali nel senso di confermare Mattarella per conservare un equilibrio, seppur precario, e allontanare lo spettro delle elezioni anticipate. In termini analoghi, I. PELLIZZONE, *il ruolo del Parlamento nella rielezione presidenziale*, cit., 4-5.

¹⁶ Cfr. G. AZZARITI, *Perché la rielezione del Presidente va vietata*, cit.

¹⁷ Cfr. A. SEGNI, *Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica*, Camera dei deputati, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, doc. XII, n. 1, IV Legislatura, 16 settembre 1963, 6. Sul messaggio del Presidente Segni e sul vivo dibattito dottrinale cui diede origine si v. G. MENEGATTO, [Ancora sul semestre bianco e sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica, a 130 anni dalla nascita di Antonio Segni](#), in questa *Rivista*, 2021/I, 258 ss.

¹⁸ La durata settennale del mandato presidenziale si giustifica con due ordini di ragioni: da un lato, la necessità di garantire continuità e stabilità all'esercizio delle funzioni presidenziali; dall'altro lato, l'esigenza di svincolare il mandato del Presidente della Repubblica dal Parlamento che lo ha espresso. A tal riguardo, occorre ricordare che nell'originario disegno costituzionale il Senato aveva una durata di sei anni: per rafforzare l'indipendenza dell'eletto dagli elettori era, quindi, necessario prevedere per il Capo di Stato un mandato di almeno sette anni. Cfr. F. Modugno (cur.), *Diritto pubblico*, Torino, 2021, 492.

¹⁹ Tale opzione fu presa in considerazione già nel corso dei lavori della prima Sezione della seconda Sottocommissione per la Costituzione: l'on. Paolo Rossi suggerì di riflettere sulla possibilità di ammettere la rielezione del Presidente della Repubblica solo dopo un certo periodo di tempo dal termine del precedente mandato; l'on. Giuseppe Fuschini, quindi, propose di prevedere un divieto espresso di immediata rieleggibilità. Al riguardo: A.C., Commissione per la Costituzione, Seconda sottocommissione (prima Sezione), *Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 dicembre 1946*, 6-7.

Si eviterebbe, peraltro, di irrigidire in maniera eccessiva l'esercizio delle funzioni presidenziali, garantendo quella soluzione di continuità tra un mandato e l'altro necessaria a non frenare la logica dell'alternanza al vertice propria di un ordinamento democratico.

Allo stesso tempo, tuttavia, lungi dal tradire il pensiero affermatosi in seno alla Costituente, non si chiuderebbe del tutto alla possibilità di avvalersi nuovamente delle illustri capacità di chi abbia già assunto l'incarico con onore. Né si tratterebbe di una possibilità meramente teorica²⁰ giacché, fermo restando il requisito dei cinquanta anni di età previsto dall'art. 84, primo comma, della Costituzione e tenuto conto della sempre più longeva aspettativa di vita, l'eventualità di vedere il Parlamento in seduta comune e allargata considerare la rielezione di un ex Presidente della Repubblica potrebbe senz'altro concretizzarsi.

3. Rieleggibilità e "semestre bianco": simul stabunt, simul cadent

Sia permessa un'ulteriore sintetica osservazione.

Laddove si modificasse l'art. 85 della Costituzione nel senso di introdurre un limite espresso all'immediata rieleggibilità del Capo dello Stato, occorrerebbe altresì eliminare la previsione del c.d. "semestre-bianco". Si tratta di una disposizione, quella di cui al secondo comma dell'art. 88 della Costituzione, che paralizza il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, o anche una sola di esse, durante l'ultimo semestre del mandato settennale, salvo che questo coincida, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura²¹. Ne risulta alterato il difficile e delicato equilibrio tra i poteri dello Stato ottenendosi l'effetto, tutt'altro che funzionale, di privare l'ordinamento di un efficace strumento di superamento di eventuali crisi del sistema istituzionale²².

In seno alla Costituente, una volta non esclusa la rieleggibilità del Presidente della Repubblica, si volle prevedere una garanzia volta ad impedirgli di attuare un «piccolo colpo di stato legale»²³, strumentalizzando l'esercizio – o anche solo la minaccia di esercizio²⁴ – del potere *de quo* allo scopo di propiziare una propria rielezione.

Modificando l'art. 85 della Costituzione nel senso di prevedere un divieto di immediata rielezione del Capo dello Stato – sbarrando le porte, dunque, a qualsivoglia tentativo di anteporre la propria

²⁰ Come riteneva, ad esempio, l'on. Aldo Moro che, esprimendosi in senso contrario al limite della non rieleggibilità immediata del Presidente della Repubblica, osservò che, a fronte del lungo mandato settennale, una simile previsione si sarebbe tradotta, di fatto, nell'annullamento della concreta possibilità di rielezione (si veda A.C., Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, *Resoconto sommario della seduta di martedì 21 gennaio 1947*, 136).

²¹ Così il capoverso dell'art. 88 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. In precedenza, infatti, la regola del c.d. semestre bianco era assoluta. L'obiettivo perseguito dalla novella del 1991 aveva carattere contingente: si voleva evitare "l'ingorgo istituzionale" che si sarebbe determinato nel luglio dell'anno successivo, allorché la naturale scadenza della X Legislatura sarebbe coincisa con il termine del mandato del Presidente Francesco Cossiga. Per procedere all'elezione del nuovo rappresentante dell'unità nazionale senza la proroga del mandato settennale prevista dall'art. 85, comma 3, della Costituzione, e per permettere lo svolgimento delle elezioni legislative del 1992 in un periodo congruo dell'anno (si svolsero il 5 e il 6 aprile), il Parlamento approvò la legge costituzionale *de qua*, conferendo al Capo dello Stato un più ampio margine di manovra. Al riguardo, V. ONIDA, *L'ultimo Cossiga: recenti novità nella prassi della Presidenza della Repubblica*, in *Quad. cost.*, n. 2/1992, 183, parla di «soluzione minimalistica» che «non ha risolto nessuno dei problemi da tempo posti intorno all'art. 88, né quello della utilità del "semestre bianco" (...); né quello, connesso, dell'opportunità di sancire la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica».

²² Cfr. A. SEGNI, *Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica*, cit., 6. Cfr. G. MENEGATTO, *Ancora sul semestre bianco e sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica*, cit., che ricostruisce il vivo dibattito dottrinale stimolato proprio dal messaggio del Presidente Segni.

²³ Così l'on. Renzo Laconi: si veda A.C., *Seduta pomeridiana di venerdì 24 ottobre 1947*, 1545.

²⁴ Cfr. M. LUCIANI, *La (ri)elezione nella dinamica della forma di governo*, cit., 6: «potrà anche essere astratta e velleitaria la speranza del Presidente della Repubblica di avere dalla sua, dopo le elezioni, nuove Camere più favorevoli, ma è certamente concreto e realistico il pregiudizio ch'egli (...), sciogliendo, arreca alle Camere *vecchie*. È dunque la semplice minaccia dello scioglimento che conta, e conta proprio per il suo effetto di possibile condizionamento dell'azione di Camere che di essere sciolte non hanno mai particolare desiderio».

ambizione alla fedeltà verso la Repubblica e al bene della Nazione – verrebbe meno il presupposto stesso del divieto di sciogliere le Camere durante l'ultimo semestre presidenziale; sicché all'introduzione del primo dovrebbe far seguito, ad effetto domino, il venir meno del secondo²⁵.

Potrebbe dirsi allora "*simul stabunt simul cadent*"²⁶, purché ad andare al tappeto non sia il corretto funzionamento del nostro Stato repubblicano.

²⁵ Cfr., *ex multis*, G. AZZARITI, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 11; S. CECCANTI, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 28; M. LUCIANI, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 55; G. SCACCIA, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 80-81; ancora G. AZZARITI, *Perché la rielezione del Presidente va vietata*, cit.; L. LONGHI, *Cincinnato e la discesa dal Colle*, cit., 105.

Non mancano, tuttavia, opinioni di segno contrario che, cioè, affermano l'indipendenza reciproca della rieleggibilità del Presidente della repubblica e del c.d. semestre bianco. Da ultimo, in tal senso, G. MENEGATTO, *Ancora sul semestre bianco e sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica*, cit. 272 ss. L'A. ritiene che le due questioni non debbano considerarsi connesse in un rapporto di reciproca pregiudizialità bensì debbano essere mantenute distinte. Così, è dell'idea che il semestre bianco debba abolirsi indipendentemente dall'introduzione di un divieto espresso di rieleggibilità che, anzi, considera possibilità da dover mantenere nell'ordinamento in quanto strumento cui poter utilmente ricorrere per scongiurare il protrarsi di un'eventuale crisi sistemica.

²⁶ G. SCACCIA, *Intervento al Forum "La coda del Capo"*, cit., 81.